

ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE ALTE CARICHE NON PREVISTE DALLA CIRCOLARE

Nella circolare non sono comprese alcune cariche importanti istituite successivamente alla data di diramazione della circolare. Ciò genera disorientamenti, incertezze e talvolta situazioni incresciose che solo una nuova norma, opportunamente aggiornata, potrà evitare. Nell'attesa però che essa venga emanata e mancando attualmente specifici riferimenti in materia, possono essere validi i seguenti orientamenti - rispondenti, peraltro, nella maggioranza dei casi a prassi già instaurate - per la collocazione almeno di quelle personalità che, per la loro funzione e per la loro presenza a pubbliche cerimonie, pongono più frequentemente problemi di precedenza. tali personalità sono:

- Vice Presidente del Consiglio. Per prassi già consolidata si segue i vice Presidenti delle due Camere (categoria II, 1^a classe). Anch'egli, quando rappresenta il Presidente del Consiglio, ne prende il rango ma non precede il presidente della Corte Costituzionale che interviene personalmente.

- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Per prassi si segue i Ministri ed i Giudici della Corte Costituzionale (Categoria II, 1^a classe).

- Presidenti delle Giunte e delle Commissioni parlamentari. La prassi li ha già equiparati ai membri degli uffici di Presidenza delle due Camere (Categoria II, 2^a classe).

- Membri nazionali del Parlamento europeo. Anch'essi seguono ormai i membri del Parlamento nazionale (Categoria III, 1^a classe).

- Generali di C.A., Ammiragli di Squadra e Generali di S.A. in cariche che comportano l'assunzione della quarta stelletta funzionale. Per prassi essi seguono i Capi di S.M. delle Forze Armate (Categoria IV, 1^a classe).

- Commissario del Governo presso la regione. Ha lo stesso rango del Prefetto titolare di Prefettura in sede (Categoria IV, 1ª classe). Tra essi, per prassi, quando entrambi prefetti, la precedenza è stabilita dall'anzianità di ruolo.

- Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, Presidente della Corte Militare di Appello e Procuratore generale militare presso la Corte militare di Appello. La legge 7 marzo 1981, n. 180, li equipara ai magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori (Categoria IV, 1ª classe).

- Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.). Per analogia di funzioni sono equiparati ai Presidenti di Corte d'Appello (Categoria IV, 1ª classe).

- Sindaco e Presidente dell'Amministrazione provinciale, in sede. Per prassi ormai consolidata seguono nell'ordine il Prefetto in sede. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono fuori della capitale, il Sindaco della città prende posto, durante il corteo, alla sinistra del personaggio di più alto rango che presenzia la cerimonia.